



F O N D A Z I O N E
Canossiana

PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DEI POPOLI • ONLUS

Statuto della Fondazione



Fondazione Canossiana per la Promozione e lo Sviluppo dei Popoli - ONLUS

Allegato "B" all'atto Rep. n. 48.883 Racc. n. 20.422

STATUTO DELLA "FONDAZIONE CANOSSIANA PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DEI
POPOLI - ONLUS"

Titolo I

Natura e finalità della Fondazione

Art. 1

(Natura)

Su iniziativa delle Figlie della Carità Canossiane, Ente civilmente riconosciuto quale persona giuridica di diritto privato a norma della L. 222/85, iscritto al Registro delle persone giuridiche del Tribunale di ROMA al n. 425/87, è costituita, a norma degli articoli 14 e seguenti del Codice Civile, del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e della legge 26.02.1987, n. 49, la Fondazione denominata "Fondazione Canossiana per la Promozione e lo Sviluppo dei Popoli - ONLUS" (di seguito denominata "Fondazione Canossiana"), con sede in Roma, nella Via Della Stazione di Ottavia, 70.

La Fondazione assume nella propria denominazione la qualificazione di "Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale", che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione, anche mediante l'utilizzo dell'acronimo "ONLUS".

La Fondazione opera senza limitazioni di durata.

Art. 2

(Finalità)

La Fondazione non ha fini di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nei settori della beneficenza, dell'educazione, dell'assistenza sociale, sanitaria e socio-sanitaria a favore degli emarginati e dei bisognosi in genere, ovunque essi si trovino.

La Fondazione può perseguire le sue finalità di promozione umana anche fuori dai confini nazionali, svolgendo attività di cooperazione allo sviluppo dei popoli attraverso la gestione di progetti, la realizzazione di interventi di sostegno, l'erogazione di sovvenzioni e aiuti umanitari, volte all'instaurazione ed al consolidamento della pace tra i popoli.

Per meglio perseguire le sue finalità, la Fondazione, nello svolgimento delle sue attività, potrà instaurare ogni forma di collegamento e collaborazione con enti pubblici e/o privati, che non siano in contrasto con la natura della Fondazione. Potrà inoltre costituire sedi operative ovunque riterrà opportuno, sia in Italia che all'estero.



Fondazione Canossiana per la Promozione e lo Sviluppo dei Popoli - ONLUS

Art. 3

(Attività istituzionali)

La Fondazione, nel rispetto delle finalità di cui all'articolo precedente, svolge attività in favore di persone che, per ragioni di varia natura, si trovino in condizioni svantaggiate e di emarginazione e che abbisognano di sostegno, conforto e aiuto. = =

Nei confronti dei soggetti di cui al comma precedente, la Fondazione, al fine di rimuovere o alleviare le cause di svantaggio ed emarginazione, svolge le seguenti attività:

- predisposizione di programmi di elargizioni economiche e materiali agli indigenti;
- istituzione e gestione di residenze socio-assistenziali;
- istituzione e gestione di residenze sanitarie e socio-sanitarie;
- istituzione e gestione di complessi educativi;

Inoltre, la Fondazione, impegnandosi nel rimuovere le situazioni di svantaggio ed emarginazione di cui al primo comma del presente articolo, ovunque si verificano, ed improntando la sua azione ad una solidarietà volta alla costituzione ed al mantenimento di una comunità fondata sui valori di fraternità e di uguaglianza fra gli uomini, senza discriminazione alcuna, che possa creare e mantenere la cooperazione e la pace tra i popoli, svolge le seguenti attività:

- promuove direttamente e/o indirettamente raccolte di fondi e/o aiuti materiali destinati ad iniziative a favore dello sviluppo dei popoli;
- finanzia la realizzazione di programmi a breve ed a medio periodo in particolare nei settori dell'educazione e dell'assistenza sociale, socio-sanitaria e sanitaria;
- promuove iniziative finalizzate a favorire la formazione in loco dei cittadini dei Paesi in via di sviluppo in campo educativo, assistenziale e sanitario;
- sottoscrive convenzioni con enti e società pubbliche e/o private per l'erogazione a favore dei suddetti soggetti di prestazioni in campo educativo e socio-sanitario, ivi compresi ricoveri, interventi, cure, presidi, assistenze;
- gestisce iniziative educative, socio-sanitarie e socio-assistenziali per i suddetti soggetti;
- provvede alla selezione, alla formazione ed all'impiego dei volontari, anche in servizio civile, da destinare all'attività di cooperazione allo sviluppo internazionale;
- promuove iniziative atte a favorire l'intervento di volontari e collaboratori da destinare all'attività di cooperazione allo sviluppo internazionale;



Fondazione Canossiana per la Promozione e lo Sviluppo dei Popoli - ONLUS

- promuove iniziative di studio, ricerca, sperimentazione, documentazione e informazione, anche attraverso pubblicazioni, nell'area della promozione e dello sviluppo dei popoli.

La Fondazione non può svolgere attività diverse da quelle indicate dai commi precedenti del presente articolo, se non alle stesse direttamente connesse o accessorie, secondo la definizione e nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui all'art. 10, quinto comma del D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Titolo II

Patrimonio della Fondazione

Art. 4

(Destinazione del patrimonio)

Il patrimonio della Fondazione è totalmente vincolato al perseguimento delle finalità istituzionali e deve garantire il funzionamento della Fondazione, nonché l'esercizio delle sue attività.

Il patrimonio deve essere amministrato osservando criteri prudenziali di rischio, in modo da conservarne il valore ed ottenerne una redditività adeguata.

Art. 5

(Entità ed amministrazione del patrimonio)

Il patrimonio della Fondazione è composto:

dal fondo di dotazione iniziale di Euro 200.000,00 (duecentomila virgola zero zero) costituito dai beni mobili ed immobili indicati nell'atto costitutivo;

- dai beni mobili ed immobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, nonché da donazioni, eredità e legati espressamente destinati all'incremento del patrimonio;
- dalle elargizioni di pubbliche Istituzioni o di privati espressamente destinate ad incremento del patrimonio;
- dalla parte di rendite non utilizzata e da ogni altro provento che, con propria delibera, il Consiglio di Amministrazione espressamente destina ad incremento del patrimonio.

Art. 6

(Il fondo di gestione)

La Fondazione dispone di un fondo di gestione, da cui trae i mezzi per il raggiungimento dei propri scopi, costituito:



Fondazione Canossiana per la Promozione e lo Sviluppo dei Popoli - ONLUS

- a) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione;
- b) da eventuali donazioni e disposizioni testamentarie espressamente destinate ad incrementi del fondo di gestione;
- c) da eventuali contributi attribuiti dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici espressamente destinati ad incrementi del fondo di gestione;
- d) dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Titolo III

Organi della Fondazione

Art. 7

(Organi)

Organi della Fondazione sono:

- a) il Consiglio di Amministrazione;
- b) il Presidente;
- c) l'Assemblea degli Aderenti;
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Capo I

Il Consiglio di Amministrazione

Art. 8

(Composizione e nomina)

Il Consiglio di Amministrazione è, di regola, composto da cinque membri.

La Superiora Generale pro tempore delle Figlie della Carità Canossiane è membro di diritto del Consiglio di Amministrazione, mentre gli altri quattro membri sono nominati nel modo seguente:

- tre dall'Ente Fondatore nella persona della Superiora Generale pro tempore;
- uno eletto dall'Assemblea degli Aderenti.

I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Nei casi di decesso, dimissioni, permanente impedimento, decadenza di un consigliere di amministrazione, il titolare del potere di nomina provvede tempestivamente a sostituirlo ed il membro così nominato resterà in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione e potrà essere riconfermato.

La Superiora Generale *pro tempore* delle Figlie della Carità Canossiane può nominare fino a due ulteriori membri del Consiglio di Amministrazione, scelti fra le persone che, a



Fondazione Canossiana per la Promozione e lo Sviluppo dei Popoli - ONLUS

suo insindacabile giudizio, possano apportare un contributo di esperienza e professionalità alla Fondazione.

I membri nominati ai sensi del precedente comma sono del tutto equiparati agli altri membri del Consiglio di Amministrazione e decadono con il Consiglio di Amministrazione del quale sono stati chiamati a far parte, salva la possibilità della riconferma.

Qualora venisse meno la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio di Amministrazione si intenderà decaduto.

Il primo Consiglio di Amministrazione è nominato nell'Atto Costitutivo.

La funzione di consigliere di amministrazione è svolta gratuitamente, salvo il rimborso delle spese sostenute, adeguatamente documentate ed autorizzate o ratificate dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 9

(Decadenza ed obblighi dei consiglieri)

Non può essere nominato membro del Consiglio di Amministrazione, e se nominato decade, chi si trova nelle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile.

Decade dalla carica di consigliere di amministrazione chi, senza giustificato motivo, non intervenga per tre volte consecutive alle sedute del Consiglio di Amministrazione.

Ciascun consigliere, avuta notizia della causa di decadenza, può richiedere al Presidente la convocazione del Consiglio di Amministrazione, a cui spetta pronunciare la decadenza, previa contestazione scritta dei motivi all'interessato.

Nel caso in cui una causa di decadenza colpisca il Presidente, la richiesta di cui al comma precedente è rivolta al Vice Presidente, che eserciterà i poteri spettanti, ai sensi del comma precedente, al Presidente.

I consiglieri svolgono i loro compiti nell'esclusivo interesse della Fondazione. Non possono tutelare o promuovere gli interessi economici, politici o sindacali o di categoria di amministratori, dipendenti o di altri soggetti facenti parte, a qualunque titolo, dell'organizzazione dell'ente, o che allo stesso siano legati da rapporti continuativi di prestazioni d'opera retribuite, nonché di soggetti che effettuino erogazioni liberali all'ente. Analogo divieto si applica anche ai coniugi, parenti ed affini fino al quarto grado.

Art. 10

(Compiti)

Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri il Presidente ed il Vice Presidente.



Fondazione Canossiana per la Promozione e lo Sviluppo dei Popoli - ONLUS

Al Consiglio di Amministrazione spetta l'ordinaria e la straordinaria amministrazione e si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o su richiesta di almeno due consiglieri

In particolare, il Consiglio di Amministrazione:

- approva, previo parere dell'Assemblea degli Aderenti, il bilancio preventivo entro il 30 novembre ed il bilancio consuntivo entro il 30 aprile;
- approva, previo parere dell'Assemblea degli Aderenti e contestualmente al bilancio preventivo, il Programma delle attività della Fondazione;
- nomina, con il voto favorevole dei due terzi dei componenti, il Direttore;
- delibera, secondo quanto previsto dal successivo articolo 23 del presente Statuto, eventuali modifiche dello Statuto;
- delibera, secondo quanto previsto dal successivo articolo 22 del presente Statuto, l'estinzione della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare al Presidente alcune sue funzioni.

Art. 11

(Convocazione e validità delle sedute)

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce su convocazione scritta del Presidente, a cui deve essere allegato l'ordine del giorno. La convocazione deve avvenire almeno otto giorni prima della seduta o, in caso di urgenza, a mezzo di telegramma o fax o altro mezzo equipollente, almeno quarantotto ore prima della seduta.

Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei consiglieri.

Il Presidente dirige i lavori del Consiglio di Amministrazione, dei quali vengono redatti verbali, firmati dal Presidente e dal Direttore, che sono trascritti, a cura del Direttore, su appositi registri regolarmente bollati e numerati.

Salvo che non sia diversamente previsto da vigenti disposizioni di legge o dal presente Statuto, le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Art. 12

(Il Direttore)

Il Consiglio di Amministrazione nomina, con il voto favorevole dei due terzi dei componenti, il Direttore, scelto fra persone esterne al Consiglio di comprovate capacità gestionali ed esperienza in materia, che dura in tre anni, salva la possibilità di rinnovo.



Fondazione Canossiana per la Promozione e lo Sviluppo dei Popoli - ONLUS

Il Direttore collabora con il Presidente e con il Consiglio di Amministrazione, assicurandone l'attuazione tecnico-operativa delle deliberazioni.

Il Direttore dirige, sotto la propria responsabilità, tutta l'attività della Fondazione, coordinandone gli uffici ed i servizi ed è a capo del personale della Fondazione.

In particolare, il Direttore:

- a) partecipa, con voto consultivo, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e ne redige e firma i verbali, secondo le modalità di cui terzo comma del precedente articolo 11;
- b) sovrintende, secondo le direttive del Consiglio di Amministrazione, all'attività tecnico-amministrativa e finanziaria della Fondazione, formulando eventuali proposte al Consiglio di Amministrazione;
- c) sottopone al Consiglio di Amministrazione, corredandoli di apposite relazioni, gli schemi dei programmi di attività, dei bilanci e degli investimenti;
- d) definisce l'assetto organizzativo del personale della Fondazione ed instaura, ove occorra, rapporti di collaborazione, attribuendo le differenti posizioni ai dipendenti e collaboratori.

Il Consiglio di Amministrazione può provvedere a determinare eventuali altri compiti e funzioni al Direttore.

Nei casi di dimissioni volontarie, decesso, permanente impedimento del Direttore, il Consiglio di Amministrazione provvede tempestivamente a nominare il sostituto. = =
Fino alla nomina del sostituto di cui al comma precedente ovvero in caso di impedimento temporaneo del Direttore, le sue funzioni sono svolte da un Consigliere all'uopo delegato.

Capo II

Il Presidente

Art. 13

(Elezione)

Il Consiglio di Amministrazione elegge, fra i consiglieri, a maggioranza assoluta dei presenti, il Presidente ed il Vice Presidente, che durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Il Presidente viene nominato per la prima volta nell'Atto Costitutivo.

Nei casi di decesso, dimissioni, decadenza, permanente impedimento del Presidente, il Consiglio di Amministrazione, convocato dal Vice Presidente, elegge, nei modi indicati



Fondazione Canossiana per la Promozione e lo Sviluppo dei Popoli - ONLUS

dal primo comma del presente articolo, un nuovo Presidente, che rimarrà in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione.

Art. 14

(Compiti)

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione degli affari che vengono deliberati dal Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione; cura l'osservanza del presente Statuto, promuovendone la riforma, qualora si renda necessaria.

Il Presidente convoca e presiede le sedute del Consiglio di Amministrazione, curando l'esecuzione delle relative deliberazioni ed adottando, nei casi d'urgenza, ogni provvedimento opportuno, che sottoporrà alla ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione alla prima riunione.

Spettano al Presidente tutti i poteri che il Consiglio di Amministrazione delibererà di assegnargli.

Nei casi di decesso, dimissioni, decadenza, permanente impedimento del Presidente, ne fa le veci, fino all'elezione del nuovo Presidente, il Vice Presidente.

Capo III

L'Assemblea degli Aderenti

Art. 15

(Composizione)

La Fondazione ha, quale organo di partecipazione e di supporto alle proprie attività istituzionali, l'Assemblea degli Aderenti.

Possono ricoprire la qualità di Aderente le persone fisiche e le persone giuridiche che, condividendo le finalità della Fondazione, si impegnano a sostenerne i progetti, con la volontaria prestazione di attività e/o elargizioni.

La Superiora Generale *pro tempore* delle Figlie della Carità Canossiane nomina, a suo insindacabile giudizio, gli Aderenti, fra i soggetti aventi le caratteristiche di cui al precedente comma.

Acquistano la qualità di Aderente anche i soggetti aventi le caratteristiche di cui al precedente secondo comma del presente articolo, qualora presentino domanda di ammissione al Consiglio di Amministrazione e questa è accolta.



Fondazione Canossiana per la Promozione e lo Sviluppo dei Popoli - ONLUS

Nei casi di cui al precedente comma, il Consiglio di Amministrazione accoglie o respinge la domanda di ammissione di un nuovo Aderente a maggioranza assoluta dei suoi componenti, motivando l'eventuale rigetto della domanda.

Decadono dalla qualifica di Aderente coloro che commettono atti in violazione di norme di legge o in violazione del presente Statuto.

La decadenza dell'Aderente è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione a maggioranza assoluta dei suoi componenti, previa contestazione dei fatti, da eseguirsi in contraddittorio fra le parti interessate.

Le persone giuridiche partecipano all'Assemblea degli Aderenti per il tramite dei loro legali rappresentanti o di persona da questi delegata.

L'Aderente può farsi rappresentare in Assemblea, mediante delega scritta, da altro Aderente, che comunque non potrà presentare più di tre deleghe.

Art. 16

(Compiti)

Oltre alla formulazione dei pareri previsti, in ordine all'approvazione dei bilanci, dal precedente articolo 10, l'Assemblea:

- a) nomina il membro di sua spettanza del Consiglio di Amministrazione, come previsto dal precedente articolo 8;
- b) esprime il parere in merito all'estinzione della Fondazione ed alla relativa devoluzione del patrimonio;
- c) esprime il parere sulle eventuali modifiche statutarie della Fondazione;
- d) esprime ogni parere che il Consiglio di Amministrazione delibererà di richiedere.

Tutti i pareri dell'Assemblea degli Aderenti hanno valore consultivo e non vincolante.

Art. 17

(Convocazione e validità delle sedute)

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o da un suo delegato, cui spetta convocarla mediante invito scritto, affisso nell'Albo Sociale presso la sede della Fondazione, recante la data, l'ora ed il luogo di convocazione, nonché l'ordine del giorno delle materie da trattarsi.

I relativi verbali sono firmati dalla persona che ha presieduto e dal Segretario eletto dall'Assemblea.

L'Assemblea deve essere convocata:

- tutte le volte in cui deve esprimere un parere previsto dal presente Statuto o richiesto dal Consiglio di Amministrazione;



Fondazione Canossiana per la Promozione e lo Sviluppo dei Popoli - ONLUS

- ogni qual volta debba procedere all'elezione del componente il Consiglio di Amministrazione, come previsto dal precedente articolo 8 del presente Statuto;
- quando il Presidente riterrà opportuno sottoporre all'esame dell'Assemblea una o più questioni determinate;
- qualora ne facciano richiesta almeno un quinto degli Aderenti o la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Salvo che non sia diversamente stabilito dalle disposizioni del presente Statuto, le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei presenti.

Per la validità dell'Assemblea in prima convocazione è necessario l'intervento di almeno la metà più uno degli Aderenti. In seconda convocazione, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero degli Aderenti intervenuti.

Le votazioni sono sempre palesi, salvo che si tratti di nomine o di questioni personali, in tal caso si voterà con schede segrete.

Per deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione ed alla devoluzione del patrimonio residuo occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli Aderenti.

Capo IV

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 18

(Composizione e nomina)

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati nel modo seguente:

- tre effettivi ed uno supplente dall'Ente Fondatore, nella persona della Superiore Generale pro tempore delle Figlie della Carità Canossiana.

Almeno uno dei membri effettivi deve essere iscritto nel Registro di cui al Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il Collegio dei Revisori dei Conti elegge, al proprio interno, il Presidente fra i membri iscritti nel Registro di cui al Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 e successive modificazioni ed integrazioni.

I membri del Collegio dei Revisori dei Conti durano in carica per tre esercizi finanziari, decadono e si sostituiscono a norma di legge, salva la possibilità della loro riconferma.

I membri del Collegio dei Revisori dei Conti sono nominati per la prima volta nell'Atto Costitutivo.

Art. 19

(Compiti)



Fondazione Canossiana per la Promozione e lo Sviluppo dei Popoli - ONLUS

Al Collegio dei Revisori dei Conti spettano, in quanto compatibili con la natura della Fondazione, tutti i compiti previsti per il Collegio Sindacale delle società per azioni dall'art. 2403 e seguenti del Codice Civile.

In particolare, il Collegio dei Revisori dei Conti controlla l'andamento della gestione allo scopo di verificarne l'aderenza alle norme statutarie ed alle vigenti disposizioni legislative, nonché la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze dei conti e delle scritture contabili.

Il Collegio dei Revisori dei Conti redige una relazione ai bilanci annuali; verifica la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e di titoli di proprietà della Fondazione, nonché degli atti amministrativi, dei contratti, delle entrate e delle uscite.

I membri del Collegio dei Revisori dei Conti potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

Titolo IV

Disposizioni economico-finanziarie

Art. 20

(Durata dell'esercizio finanziario ed approvazione dei bilanci)

L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

I bilanci, redatti in conformità al citato D. Lgs. n. 460 del 1997, sono approvati dal Consiglio di Amministrazione entro i termini e nei modi previsti dal terzo comma dell'articolo 10 del presente Statuto.

Art. 21

(Divieto di distribuzione degli utili)

Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse o accessorie.

Gli utili, gli avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto durante la vita della ONLUS, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte da disposizioni legislative o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, Statuto o regolamento facciano parte della medesima o unitaria struttura. Pertanto, saranno portati a nuovo, capitalizzati e utilizzati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse o accessorie.

Titolo V

Estinzione della Fondazione

Art. 22



Fondazione Canossiana per la Promozione e lo Sviluppo dei Popoli - ONLUS

(Estinzione e devoluzione del patrimonio)

L'estinzione della Fondazione e la devoluzione del patrimonio sono deliberati dal Consiglio di Amministrazione, previo parere dell'Assemblea degli Aderenti, con la maggioranza dei tre quarti dei membri.

In particolare, salvo che le disposizioni legislative vigenti non dispongano diversamente, i beni della Fondazione devono essere devoluti, sentita l'Agenzia istituita con D.P.C.M. del 26 settembre 2000, ad altre ONLUS o a fini di pubblica utilità.

In ogni caso, i beni della Fondazione non possono essere devoluti agli amministratori e dipendenti della stessa.

Titolo VI

Disposizioni finali

Art. 23

(Modifica dello Statuto)

Il Consiglio di Amministrazione, con la presenza di almeno tre quarti dei componenti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, delibera le modificazioni del presente Statuto, previo parere dell'Assemblea degli Aderenti.

Art. 24

(Rinvio a disposizioni vigenti)

Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto, si applicano, in quanto possibile, le disposizioni legislative vigenti.

Firmato:

Mariangela Casagrande

Luca Rossetti

Matteo Galimberti

Francesco Lacchi Notaio sigillo